



Roma.

30 APR 2004

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Protocollo N. ISSA/2000/10241

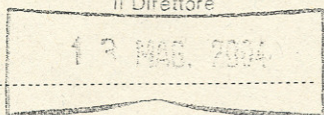
Pratica N. _____

Ref. Mittente: _____

protocollo n. _____

del _____

pratica _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Il DirettoreProt. n. ISSA/04-6201

Provincia autonoma di Trento
Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente
Piazza Vittoria, 5
38100 TRENTO

c.a. dott. Fabio Scalet

OGGETTO: D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" - Parere

L'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" individua, al comma 1 lettera h), tra le competenze statali, la "determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo".

La dicitura originaria della norma non contemplava i "pubblici esercizi"; tale categoria è stata introdotta con l'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale", per essere poi soppressa dall'articolo 7 della legge 31 luglio 2002, n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale".

Il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 di cui all'oggetto della presente, intervenuto dopo la prima delle modifiche citate, ha regolamentato quanto disposto dalla Legge quadro con la fissazione dei limiti del livello di pressione sonora da rispettare all'interno di tali luoghi e l'imposizione ai relativi gestori di una serie di obblighi al fine di adeguare gli impianti elettroacustici in dotazione dei locali.

Alla luce dell'ultima modifica intervenuta sulla Legge quadro risulta evidente che i pubblici esercizi, nella accezione di seguito specificata, non possono più essere sottoposti agli obblighi della normativa regolamentare emanata in attuazione di quella statale.

La definizione di "pubblici esercizi" è contemplata nella legge 25 agosto 1991, n. 287 "Normativa dei pubblici esercizi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1991, n. 206.

Si definiscono pubblici esercizi quei luoghi nei quali viene esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che consiste in una vendita per il consumo sul posto e che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i

prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata.

L'attività di somministrazione può essere esercitata in via esclusiva o congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago.

Nel primo caso i pubblici esercizi, fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con D.P.C.M. 14 novembre 1997, non sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, in quanto si presume una loro oggettiva non rumorosità: in questi casi infatti i pubblici esercizi utilizzano unicamente impianti elettroacustici di modesta potenza non specificatamente destinati alla diffusione sonora amplificata quali, a titolo di esempio, gli impianti a servizio di televisori, le radio, gli impianti stereofonici compatti, ecc., il cui normale utilizzo risulta di per sé inidoneo al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2 del citato decreto. Questa è la ratio che ha portato il legislatore all'eliminazione dei "pubblici esercizi" con il cd collegato ambientale.

Nel secondo caso, qualora cioè l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad una attività di intrattenimento o svago (sia essa di carattere permanente o temporaneo e avvenga in ambiente chiuso o all'aperto) che preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, l'attività ricade sotto la previsione dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore. Questo perché finalità della normativa di tutela dall'inquinamento acustico è quella di proteggere i cittadini da qualsiasi attività potenzialmente rumorosa, evitando disparità di trattamento fra situazioni in grado di provocare il medesimo disturbo.

IL DIRETTORE GENERALE

Ingo Bruno Agricola

